

CONSORZIO STRADALE DI MARSIA
Comune di Tagliacozzo
STATUTO

TITOLO I - DEL CONSORZIO

- Art. 1. Costituzione
- Art. 2. Scopo
- Art. 3. Territorio
- Art. 4. Sede e perimetro del Consorzio
- Art. 4/a. Durata - scioglimento

TITOLO II - DEI CONSORZIATI - UTENTI

- Art. 5. Consorziati
- Art. 5/b. Utenti
- Art. 6. Criteri di ripartizione delle spese
- Art. 7. Disposizioni particolari per comproprietà e condominii
- Art. 8. Grado di utenza
- Art. 9. Utenze straordinarie
- Art. 10. Ruolo di contribuzione
- Art. 11. Servizio di cassa

III - DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

- Art. 12. Organi del Consorzio
- Art. 13. Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti
- Art. 14. Variazioni di proprietà e domicilio
- Art. 15. Inviti alle adunanze dell' Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti
- Art. 16. Competenze dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti
- Art. 17. Presidente
- Art. 18. Consiglio di Amministrazione
- Art. 19. Revisore dei conti

Art. 20. Indennità del Presidente. dei Consiglieri di Amministrazione e del Revisore dei conti

Art. 21. Servizi Amministrativi e Tecnici. Direttore

IV - DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

Art. 22. Esecuzione e affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi

V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- Art. 23. Ineleggibilità per le cariche
- Art. 24. Verbali degli organi del Consorzio
- Art. 25. Reclami
- Art. 26. Deleghe
- Art. 27. Diritto di voto
- Art. 28. Cariche sociali riservate agli Enti locali.
- Art. 29. Poteri di vigilanza
- Art. 30. Regolamento
- Art. 31. Liquidazione del Consorzio
- Art. 32. Accesso agli atti del Consorzio
- Art. 32 bis. Trasmissione dei documenti attraverso la Posta Elettronica
- Art. 33. Riservatezza dei dati personali
- Art. 34. Deducibilità
- Art. 35. Norma finale

TITOLO I- DEL CONSORZIO

Art. 1. Costituzione

1. In esecuzione della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, del decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446 (di seguito: D. L.Lgt. n. 1446 del 1918), convertito in legge 13 aprile 1925, n. 473, dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e delle leggi e regolamenti successivi che disciplinano la materia, sono costituiti in Consorzio Stradale permanente, giusta la delibera del Consiglio Comunale di Tagliacozzo n. 27 del 25 settembre 2009, tutti i proprietari degli immobili del comprensorio denominato Marsia.

Art. 2. Scopo

1. Escluso ogni fine di lucro, lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla gestione amministrativa e funzionale dell'Ente, alla manutenzione, ed alla sistemazione, miglioramento e delle strade ad uso pubblico esistenti nel proprio territorio, delle loro pertinenze ed arredo, annessi e connessi nonché alle altre iniziative, opere, attrezzature, impianti e servizi di interesse comune all'interno del perimetro consortile.

2. Il Consorzio, a maggior chiarimento e senza che ciò costituisca limitazione alle decisioni dell'Assemblea generale dei Consorziati, ha altresì lo scopo di costruire, mantenere, migliorare, ripristinare ed integrare le sedi stradali del comprensorio e relativi annessi e connessi; l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua; il sistema della rete fognante e di depurazione; la distribuzione dell'energia elettrica; ed in generale l'esecuzione di tutte le iniziative ed opere urbanistiche e le attività collettive e connesse con le opere sopra specificate ricomprese o comunque al servizio di gestione e miglioramento del Comprensorio di Marsia e delle proprietà consorziate di cui al successivo comma 7.

3. In particolare, ma senza che ciò costituisca limitazione alle decisioni dell'Assemblea, il Consorzio provvede altresì:

- a) alla costruzione e manutenzione dei percorsi pedonali e ciclabili; nonché alla proposizione, progettazione e all'esecuzione delle opere che interessano totalmente o parzialmente la collettività di Marsia, ivi comprese quelle di riassetto urbanistico;
- b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere e degli impianti interessanti totalmente o parzialmente la collettività;
- c) alla attuazione delle misure che si ritenessero necessarie per lo sviluppo e il potenziamento della zona;
- d) a salvaguardare gli interessi e la sicurezza della collettività;
- e) a stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il miglioramento della residenzialità e la salvaguardia delle proprietà consorziate.

4. Il Consorzio, altresì, svolge le attività di natura, amministrativa, tecnica e progettuale, finalizzate alla attuazione, gestione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e dei servizi alla collettività dei Consorziati e agli Utenti del Centro turistico di Marsia. A tal fine esegue, affidandoli in appalto, tutti i lavori e gli interventi occorrenti per garantire la fruizione del comprensorio e di tutti i relativi servizi collettivi, ivi compreso e per mantenere efficienti ed in buono stato le sedi stradali, i marciapiedi, le banchine, il sistema fognatizio, l'illuminazione stradale, e tutte le altre opere decise dall'Assemblea con tutti gli annessi e connessi presenti e futuri.

5. Per le finalità consortili, e per concorrere allo sviluppo armonico del comprensorio, il Consorzio ha la facoltà di stipulare convenzioni con enti, privati, Aziende di pubblico servizio e pubbliche amministrazioni.

6. Con specifica deliberazione dell'Assemblea il Consorzio ha facoltà di acquisire al proprio patrimonio impianti, aree ed immobili per utilizzarli per il miglior funzionamento dell'Ente e dei propri servizi.

Art. 3 – Sede e Perimetro del Comprensorio

1. Il Consorzio ha sede in Tagliacozzo, presso il Municipio Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di decidere lo spostamento della sede legale ed amministrativa del Consorzio in altro luogo. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire una sede operativa consortile all'interno del comprensorio, sede questa, che potrebbe essere utilizzata anche come recapito postale.

2. Presso la sede del Consorzio sono custoditi in originale ed in copia conforme la copia dell'Atto istitutivo dell'ente, i verbali dell'Assemblea Generale e lo Statuto.

3. Il comprensorio del Consorzio è situato nel territorio del Comune di Tagliacozzo, frazione di Roccacerro. Il perimetro del comprensorio che comprende le proprietà consorziate è quello indicato nella planimetria agli atti del Consorzio ed allegata al presente Statuto sotto la lettera A.

4. L'Assemblea Generale delibera in sessione straordinaria sulla eventuale estensione del perimetro del comprensorio a terreni ed immobili adiacenti allo stesso stabilendone i criteri di partecipazione.

5. La proposta di estensione del perimetro consortile e dei relativi servizi viene decisa dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce le condizioni per la presa in carico secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Consorziati, la stessa deve essere corredata dal parere del Comune di Tagliacozzo e se e per quanto di competenza dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio.

Art. 4. Durata - Scioglimento

1. Il Consorzio Stradale di Marsia è obbligatorio e permanente.

2. Il Consorzio cessa il suo operato e si scioglie con le stesse modalità istitutive, esclusivamente in caso di trasferimento di tutti i beni da esso realizzati ed amministrati al Comune di Tagliacozzo, o ad altro superiore ente pubblico locale a ciò preposto dalla legge; in tal caso il Presidente assume il ruolo di Commissario liquidatore per procedere alla conclusione del Consorzio, con tutti i poteri dei vari organismi statutari compreso quello dell'Assemblea dei Consorziati.

TITOLO II - DEI CONSORZIATI - UTENTI

Art. 5. Consorziati

1. Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio, e sono quindi Consorziati, tutti i proprietari, sia persone fisiche che giuridiche, titolari di terreni, edifici e immobili, o porzioni degli stessi, ricadenti nei lotti situati nel comprensorio consortile di cui all'articolo 2 del presente Statuto, i quali fanno o possono far uso degli impianti, dei servizi e delle strade consortili per recarsi alle loro proprietà, sia che queste abbiano fronte ed accessi sulle strade consorziate, principali o diramazioni, sia che ne restino distanti, come anche i semplici frontisti.

2. Chi perde la qualità di interessato nel Consorzio sia esso consorziato o utente, perde il diritto di farne parte, ma rimane obbligato solidalmente col suo eventuale successore al pagamento dei contributi fino al giorno della comunicazione al Consorzio, con lettera raccomandata A.R., del cessato suo interesse. A tale comunicazione dovrà essere allegata copia dell'atto notarile o dichiarazione sostitutiva contenente tutti i riferimenti relativi sia al titolare della proprietà che all'immobile.

3. L'omessa, inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma precedente, autorizza il Consorzio ad eseguire accertamenti d'ufficio, da valere agli effetti impositivi, con addebito delle spese agli interessati.

4. In caso di successione a causa di morte, gli adempimenti di cui al presente articolo debbono essere effettuati dagli eredi, i quali rispondono al Consorzio in solido tra loro.

5. La variazione avrà valore a partire dai ruoli non ancora esecutivi al momento della notifica al Consorzio della variazione stessa.

6. L'elenco dei Consorziati, Utenti e dei contribuenti viene aggiornato nei termini del presente statuto e conservato nella sede del Consorzio.

Art 5/b - Utenti

1. Sono considerati Utenti del Consorzio:

a) il Comune di Tagliacozzo per l'uso pubblico delle strade, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.Lgt. n.1446 del 1918:

- b) l'Amministrazione separata della Montagna Curio ed i suoi naturali per l'esercizio dei diritti e delle prerogative loro riconosciute dalla vigente normativa in materia di uso civico;
 - c) coloro i quali, pur non essendo Consorziati, fanno o possono far uso delle vie consortili per l'accesso alla montagna;
 - d) chiunque benefici direttamente o indirettamente dei servizi consortili
2. Si considera Utente il concessionario di beni demaniali, ferma la facoltà del concedente di sostituirsi al concessionario stesso, previa comunicazione formale al Consorzio.
3. Per le modalità attuative dei rapporti tra Consorzio Stradale ed utenti e per lo sfruttamento della montagna per altri usi, si rinvia al Disciplinare degli Utenti.

Art. 6. Criteri di ripartizione delle spese

Alle spese consorziali si provvede mediante:

- a) i contributi ordinari dei consorziati e degli utenti;
- b) il contributo ordinario del Comune ex Art. 3 del DLLgt 1446/18;
- c) i contributi straordinari dei consorziati e degli utenti;
- d) i contributi pubblici degli altri Enti locali, Statali ed Europei;

1. Ciascun Consorziato e/o Utente ha l'obbligo di concorrere alle spese di gestione del Consorzio, della realizzazione, manutenzione e sistemazione delle strade e dei servizi consortili, sia ordinari che straordinari.

2. Presso il Consorzio è custodito l'elenco dei Consorziati, con l'indicazione della consistenza dei lotti di terreno e degli edifici esistenti, destinati sia ad abitazione che ad uso diverso, con le volumetrie realizzate risultanti dai documenti forniti al Consorzio, o stimati dal Consorzio per mancanza di trasmissione della relativa documentazione, e/o rilevati presso l'UTE, gli Uffici e Conservatorie Immobiliari e altri Uffici pubblici.

3. I Consorziati sono tenuti a trasmettere al Consorzio le certificazioni e le dichiarazioni di cui al precedente comma, e nel caso di inadempimento, è preclusa la possibilità di reclamo circa i contributi consortili applicati, ferma restando la facoltà per il Consorzio di eseguire stime ed accertamenti d'ufficio, da valere agli effetti impositivi, con addebito delle spese agli interessati inadempienti.

4. Per le persone giuridiche è obbligatoria anche la consegna al Consorzio dell'atto deliberativo dell'Ente o Società relativo alla nomina del legale rappresentante completo dei dati anagrafici, fiscali ed indirizzo.

5. Presso il Consorzio è tenuto l'elenco dei consorziati e degli Utenti, distinto in ordinari e straordinari.

6. Chiunque, appartenente o non al Consorzio, intenda utilizzare le strade e i servizi consortili è tenuto a farne preventiva richiesta al Consorzio. Si applicano, al riguardo e in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti commi 3 e 4 e le disposizioni del Disciplinare degli Utenti.

7. La misura ed i criteri di ripartizione del contributo consortile ordinario, dedotto dallo stanziamento il contributo obbligatorio a carico del Comune ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918, che deve intendersi fisso al 50% in relazione alle voci di spesa per la manutenzione e percorribilità dell'utenza pubblica delle strade e i contributi straordinari, ed i contributi straordinari ai sensi del successivo articolo 9, sono stabiliti secondo le norme seguenti:

- a) 20% in parti uguali fra gli iscritti nei ruoli;
- b) 10% in relazione alla superficie del lotto o della singola proprietà;
- c) 70% in relazione alla volumetria degli immobili.

8. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha facoltà di attribuire correttivi e coefficienti di moltiplicazione per i terreni, edifici o immobili, in relazione alle varie tipologie d'uso, o in relazione alle unità immobiliari che fanno parte degli edifici stessi.

Per comodità amministrativa il coefficiente risultante potrà essere indicato in millesimi di carature.

9. Successivamente alla costituzione del Consorzio, l'Assemblea Generale dei Consorziati ha facoltà di modificare i criteri di ripartizione delle spese, per meglio identificare l'utenza di ciascuno e cioè l'uso dei beni consortili.

10 Restano a carico dei soli Consorziati, con esclusione pertanto degli Utenti, le spese di redazione e realizzazione del piano di lottizzazione unitario del comprensorio, o altro strumento attuativo, previsto dalle vigenti disposizioni del Piano Regolatore Generale comunale, approvate dalla deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 122/19 del 12 luglio 1978, con la quale si stabilisce che alla presentazione del piano provvede, a sua cura e spese, il consorzio dei proprietari, con l'esonero del Comune dal sopportare ogni e qualsivoglia onere di urbanizzazione.

11. Per le opere di urbanizzazione già esistenti alla data di costituzione del Consorzio, si procede alla redazione di uno stato di consistenza ed alla contestuale stima dei costi degli interventi che si rendessero necessari per assicurare la loro agibilità e/o la loro messa a norma. Tali costi restano a carico dei soli Consorziati, con esclusione degli Utenti.

7. Comproprietà e Condominii.

1. In caso di proprietà frazionata all'interno del lotto, i rappresentanti sono tenuti a comunicare al Consorzio il criterio di ripartizione da applicare fra di loro, espresso in millesimi di carature; in mancanza il Consorzio ha facoltà di attribuire il contributo al primo intestatario in Catasto o attribuendo la percentuale di possesso indicata nel relativo certificato.

2. Nel caso di proprietà frazionata organizzata in condominio, sono considerati consorziati i Condominii, i cui Amministratori o altra persona delegata dal condominio stesso, interviene in Consorzio a rappresentanza di tutti i proprietari delle singole porzioni immobiliari esistenti all'interno del fabbricato, anche per consentire una più celere ed economica gestione del Consorzio.

3. Gli Amministratori dei Condominii provvederanno a loro volta ad informare i propri condòmini ed a ripartire le somme a ruolo fra i singoli proprietari in relazione alle tabelle millesimali di proprietà.

4. L'Amministratore di Condominio, o - in alternativa - un Condòmino appositamente designato dalla propria assemblea (copia del verbale deve essere consegnata al Consorzio), rappresenta l'intero stabile nel Consorzio e nelle assemblee consortili ove riporta le esigenze consortili manifestate all'interno del fabbricato rappresentato. Tali persone possono essere elette nelle cariche consortili.

5. Se richiesto formalmente possono esser considerati consorziati i singoli proprietari condòmini, in tal caso è indispensabile fornire al Consorzio o la delibera assembleare che dispone ciò e/o la richiesta dell'Amministratore allegando l'elenco dei proprietari completo dei relativi dati anagrafici, fiscali, domicilio e millesimi con i quali ripartire il contributo spettante all'intero lotto.

Art.8. Grado di utenza

1. Alle proprietà consorziate che avessero altri accessi anche sulle strade di diversa natura all'esterno del comprensorio consortile, viene applicato il grado di utenza corrispondente al numero degli accessi su dette diverse strade. La proprietà avente un secondo accesso su altra strada non di competenza consortile rientra nel 2° grado, quello che ne ha un terzo rientra nel 3° grado, e così via.

2. Il contribuente al quale viene riconosciuto ed applicato il 2° grado contribuisce per la metà del contributo ordinario ad esso spettante secondo la ripartizione di cui al precedente art. 7, , il 3° grado per un terzo e così via.

Art. 9. Utenze straordinarie

1. E' dovuto un contributo speciale dai Consorziati e dagli Utenti che, appartenenti od estranei al Consorzio, fanno uso diverso da quello ordinario corrispondente alla normale destinazione d'uso abitativo dell'unità immobiliare, e quindi un uso speciale diretto o indiretto della strada per nuove costruzioni, per commercio, per attività o industrie particolari ed altro, mediante opere, veicoli od automezzi che adoperano la strada con uso eccezionale o comunque più intenso dell' uso ordinario abitativo residenziale;

2. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvederà altresì alla iscrizione a ruolo delle quote straordinarie a carico delle proprietà consorziate e delle utenze, per le quali:

- a) si sono resi necessari accertamenti d'ufficio per inottemperanza anche parziale alle prescrizioni statutarie e/o per insufficienza della documentazione presentata;
- b) sono state sostenute spese amministrative dirette, non ordinarie, quali ad esempio, pareri, perizie tecniche, legali ecc.;
- c) si sia dovuto procedere con la riattribuzione delle somme di morosità consolidata negli esercizi precedenti, integrata degli interessi e delle relative spese di accertamento e di redazione del ruolo;

3. I contributi straordinari sono calcolati e ripartiti per i vari Consorziati ed Utenti in base alla maggiore spesa sostenuta o da sostenere da parte del Consorzio; sarà il Consiglio di Amministrazione a definire tali importi, modalità e tempi di riscossione.

Art. 10. Ruolo di contribuenza

1. i contributi, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie indicate nel bilancio di previsione, sono riscossi dal Consorzio mediante ruolo di contribuzione.
2. Il ruolo di contribuzione, approvato dall'Assemblea Generale dei Consorziati assolve le formalità di legge, viene rimesso all'Agente della riscossione per la esazione tramite avvisi e/o cartelle esattoriali alla scadenza più prossima possibile. E' consentito al Consorzio di effettuare la riscossione diretta dei contributi, anche a mezzo di Istituti bancari.
3. in caso di morosità accertata, il Consorzio ha la facoltà di procedere al recupero anche tramite un proprio legale, intervenendo, se necessario, anche in sede giudiziaria tramite ricorso al decreto ingiuntivo, con oneri e spese a carico dell'inadempiente.

Art. 11. Servizio di cassa

1. Le somme riscosse dal Consorzio sono versate nel conto corrente aperto presso un Istituto bancario, intestato al Consorzio Stradale di Marsia.
2. Tutte le operazioni in tale conto corrente sono effettuate a firma del Presidente. E' ammessa anche la delega del Presidente in favore del Segretario.

TITOLO III - DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

Art. 12. Organi del Consorzio

1. Gli organi del Consorzio sono:
 - a) l'Assemblea Generale
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Revisore dei conti.
2. L'Amministrazione del Consorzio è formata dall'Assemblea Generale dei Consorziati e da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea medesima in apposita adunanza.

Art. 13. Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale del Consorzio è costituita da tutti i Consorziati di cui al precedente articolo 5 e dagli Utenti di cui al precedente art. 5/a.
2. Essa rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere anziano che ne fa le veci in conformità al successivo art 17§2. In caso di assenza di quest'ultimo presiede l'Assemblea il rappresentante del Comune di Tagliacozzo.
4. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea e gli addetti al seggio per la supervisione delle operazioni di scrutinio del voto. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea si aduna in sessione ordinaria usualmente una volta nell'anno, con invito a firma del Presidente del Consorzio o del Sindaco del Comune di Tagliacozzo.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea, riunita sia in sessione ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza delle carature; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle carature dei presenti.
7. L'allontanamento di alcuno dei presenti, dopo accertato il numero delle presenze, non influisce sulla validità dell'adunanza.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con voto palese, ad eccezione di quelle riguardanti le persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Sono ammessi sistemi di scrutinio delle schede voto con mezzi elettronici, codici a barre, QR e simili.
9. Le sessioni straordinarie sono tenute ogni qualvolta se ne riconosca la necessità dal Sindaco del Comune di Tagliacozzo o dal Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di un numero di carature dei Consorziati pari almeno al 20% del numero totale delle carature, calcolate come indicato dall'articolo 6, esclusi da tale numero gli utenti straordinari estranei al Consorzio e coloro che non siano in regola con i pagamenti.
10. Gli Utenti straordinari sono invitati a partecipare all'Assemblea nelle sole sedute nelle quali sono all'ordine del giorno lavori e relative spese straordinarie da ripartirsi fra i medesimi.
11. Partecipa di diritto all'Assemblea il Presidente dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio, o un suo delegato.

Art. 14. Variazioni di proprietà e domicilio

1. I Consorziati e gli Utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio la propria mail e le variazioni di proprietà e di domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la copia dell'atto notarile. In difetto di ciò, saranno considerati validi a tutti gli effetti gli inviti di convocazione indirizzati presso l'immobile di Marsia o comunque al domicilio risultante agli atti del Consorzio, anche se non recapitati o non ritirati dall'interessato.
2. Analogamente sono considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione inviati al dante causa, qualora non sia stato comunicato e documentato correttamente e tempestivamente al Consorzio, nelle forme previste dal presente Statuto, il trasferimento della proprietà.
3. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di effettuare accertamenti e censimenti d'ufficio con oneri e spese a carico degli inadempienti.
4. In alternativa all'invio della copia dell'atto notarile, questa può essere sostituita con una dichiarazione sostitutiva a firma dell'interessato contenente tutti i dati riportati nell'atto notarile, necessari per la identificazione e registrazione negli atti del Consorzio:
 - a) della proprietà con i riferimenti all'atto notarile, consistenza immobiliare, ubicazione, dati catastali e destinazione dell'immobile;
 - b) del proprietario, con generalità, codice fiscale, residenza, recapito postale ed e-mail.

Art. 15. Inviti alle adunanze dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti

1. Gli inviti all'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti sono compilati in relazione all'elenco dei Consorziati e degli utenti agli atti del Consorzio ed aggiornato con i dati e le modalità previste dai precedenti art. 6 e 14
2. Al fine della validità della convocazione dell'Assemblea, l'avviso deve essere affisso nell'Albo Pretorio del Comune di Tagliacozzo e sul sito internet del Consorzio almeno 15 giorni prima di quello dell'Adunanza.
- 3- Il CdA ha facoltà di decidere di inviare una copia dell'invito: via mail a chi l'ha fornita, o spedita a mezzo del servizio postale, o di pubblicarla su uno o più quotidiani, o affiggerla nelle bacheche del Consorzio.
4. Le adunanze in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea e stabilisce gli eventuali allegati all'avviso di convocazione.

Art. 16. Competenze dell' Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti

1. L'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti delibera sulle materie indicate dal presente Statuto ed in particolare:

- a) elegge tra i consorziati il Presidente del Consorzio ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Revisore dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sia annuale che pluriennale;
- d) approva l'entità dei ruoli di contribuzione ed il riparto delle spese ordinarie e straordinarie;
- e) approva i programmi dei lavori e dei servizi ed il relativo finanziamento;
- f) approva le modifiche statutarie;
- g) decide in merito agli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, dal Sindaco del Comune di Tagliacozzo e dal Presidente dell' Amministrazione Separata della Montagna Curio.

Art. 17. Presidente

1. Il Presidente del Consorzio, eletto dall'Assemblea Generale dei Consorziati dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio e presiede tutte le riunioni. Il Consigliere più anziano funge da Presidente in assenza od impedimento del medesimo.

3. Per tutti i rapporti economici, amministrativi, tecnici e giuridici, il Presidente del Consorzio riveste la qualità di rappresentante legale del Consorzio e sovrintende all'Amministrazione consortile. Il Presidente svolge i compiti previsti dal presente statuto ed in particolare:

- a) convoca e presiede tutte le riunioni dell' Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e delle eventuali Commissioni, e nomina il Segretario delle stesse;
- b) cura lo svolgimento delle procedure per le convocazioni dell'Assemblea, nonché le procedure per l'esecutività dei ruoli di contribuzione;
- c) cura la esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) firma i bilanci, i ruoli di contribuzione ed ogni altro atto o documento che comporti impegni per il Consorzio;
- e) presiede all'espletamento delle procedure per l'affidamento in appalto dei lavori, forniture e servizi;
- f) stipula i contratti e le convenzioni;
- g) vigila sull'esecuzione dei lavori e dei servizi e periodicamente verifica con il Consiglio di Amministrazione lo stato di conservazione delle strade e delle opere e dei servizi consortili.

Art. 18. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, da tre Consiglieri, eletti dall'Assemblea con voto dei soli Consorziati ed Utenti diversi dagli Enti locali, e dai Consiglieri aggiunti designati dagli Enti locali ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi, scelti fra i Consorziati, devono risultare in regola con il pagamento del contributo consortile, pena la decadenza dalla carica.

3. Il Consiglio di Amministrazione si aduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno per la trattazione di affari consorziali, o su richiesta del Sindaco, o di almeno quattro Consiglieri.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza numerica dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione del Consorzio, fatte salve le competenze dell' Assemblea.

6. Il Consiglio di Amministrazione svolge i compiti previsti dal presente Statuto ed in particolare:

- a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea;
- b) rivede ed aggiorna annualmente l'elenco dei consorziati e degli utenti ordinari e straordinari in relazione alle variazioni di cui all'Art 14 di questo statuto;

- c) compila il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- d) cura la compilazione dei progetti esecutivi dei lavori ordinari e straordinari e approva i capitolati d'appalto dei lavori e dei servizi;
- e) vigila l'esecuzione dei lavori e sovrintende alla conservazione e manutenzione delle infrastrutture consorziali ed alla conduzione degli impianti e dei servizi;
- f) delibera in merito alle convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno; tale adempimento è doveroso anche quando la richiesta di convocazione dell'Assemblea provenga dal Sindaco del Comune di Tagliacozzo o dal Presidente dell'Amministrazione separata della Montagna Curio;
- g) prepara il riparto delle spese sia a carico dei consorziati, sia degli utenti ordinari che di quelli straordinari;
- h) controlla le riscossioni dei contributi iscritti a ruolo e delle entrate del Consorzio;
- i) provvede nei casi di urgenza alla cura di affari consortili di competenza dell'Assemblea, riferendone poi alla stessa alla prima riunione per la ratifica;
- l) assume le iniziative inerenti agli scopi per i quali è costituito il Consorzio;
- m) propone all'Assemblea dei Consorziati le modifiche allo Statuto del Consorzio e le sottopone all'esame dell'Assemblea;
- n) nomina gli incaricati dei servizi tecnici, amministrativi e di segreteria del Consorzio e ne stabilisce i compiti, le deleghe ed i compensi con apposito disciplinare;
- o) propone nell'interesse collettivo la stipula di convenzioni con Enti pubblici, aziende e privati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- p) autorizza il Presidente a stare in giudizio;
- q) approva i Regolamenti del Consorzio e quant'altro ritiene più opportuno al fine di disciplinare al meglio il funzionamento del Consorzio.

Art. 19. Revisore dei conti

1. In occasione del rinnovo delle cariche consortili, l'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti elegge un Revisore dei conti, scelto tra professionisti in possesso di adeguata competenza, con l'incarico di vigilare sulla gestione finanziaria del Consorzio, e di attestare la conformità dei bilanci e relazionare in merito in Assemblea.
2. La Sua carica dura tre anni e può essere rieleto.
4. Il Revisore assiste senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20. Indennità del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e del Revisore dei conti

1. Le funzioni del Presidente del Consorzio e dei Consiglieri sono onorifiche e gratuite; sono però ai medesimi dovuti i rimborsi delle spese incontrate per conto del Consorzio nell'esercizio della carica ed in seguito ad incarichi loro conferiti dall'Assemblea Generale nei limiti di bilancio approvati dalla stessa.
2. E' ammesso il rimborso con gettone di presenza alle riunioni per i membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Al Revisore contabile è corrisposto un compenso, nei limiti del bilancio approvato dall'Assemblea.

Art. 21. Servizi Amministrativi e Tecnici. Direttore

1. Il Consorzio si avvale della assistenza e consulenza amministrativa e funzionale di Professionisti, Studi o Società di servizi specializzate in materia, per la evasione delle pratiche amministrative e di segreteria concernenti lo svolgimento della gestione consortile, la tenuta dell'archivio e la redazione della ripartizione dei ruoli di contribuzione; così pure di Tecnici abilitati per redigere perizie, progetti, disegni, contabilità dei lavori, direzione dei lavori; nonché di quant'altri professionisti ritenuti necessari per assicurare la funzionalità del Consorzio.
I compensi di tali prestazioni a carattere di assistenza professionale esterna sono stabiliti con apposito disciplinare che ne stabilisce i compiti ed i compensi.

2. Il Consorzio può altresì stipulare convenzioni con Enti pubblici per l'affidamento agli stessi dei servizi di cui al precedente comma, disciplinando i relativi oneri.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, disciplinandolo con apposito contratto di assistenza professionale il Direttore del Consorzio, al quale sono affidate le funzioni di Segretario. Il Direttore dirige e coordina la gestione dei servizi amministrativi, contabili e tecnici del Consorzio, avvalendosi delle competenze amministrative a disposizione del Consorzio, il Direttore predispone annualmente le previsioni economico finanziarie e il bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV - DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

Art. 22. Esecuzione e affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi

1. Approvati dall' Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti i progetti e programmi generali dei lavori, delle forniture e dei servizi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro esecuzione. affidandoli in appalto in base alle norme vigenti e a quanto stabilito dai regolamenti. Eccezionalmente, in caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può affidare le opere a trattativa privata, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

2. Le ditte concorrenti alle gare sono scelte a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui contratti pubblici.

3. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea una particolareggiata relazione dell'andamento dei lavori, delle forniture e dei servizi e sulla gestione consortile.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23. Ineleggibilità per le cariche

1. Non possono essere eletti alle cariche consortili:

- a) coloro che non sono Consorziati, ad eccezione delle persone designate dagli Enti Locali;
- b) coloro che hanno in appalto lavori, servizi e/o forniture al Consorzio e, comunque, coloro che si trovassero in stato di incompatibilità nei termini di legge e del Codice civile;
- c) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio;
- d) gli interdetti dai pubblici uffici e dai diritti politici a seguito di condanna penale.

2. Le persone che si venissero a trovare nella condizione di ineleggibilità decadono automaticamente dalla carica.

Art. 24. Verbali degli organi del Consorzio

1. I verbali delle adunanze e delle deliberazioni degli organi del Consorzio vengono trascritti in appositi libri verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario .

I libri verbali sono custoditi nella sede del Consorzio.

Art. 25. Reclami

1. Ogni reclamo contro il deliberato dell'Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti viene inserito all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, che provvede a dare risposta nei termini all'interessato; ove la decisione venga impugnata dall'interessato, il reclamo sarà deciso dall'Assemblea. Contro la nuova decisione assembleare il reclamante potrà appellarsi alle superiori Autorità amministrative e giudiziarie.

2. I reclami ed i ricorsi avverso le deliberazioni consortili non sospendono l'esecutività delle deliberazioni stesse, salvo eventuali provvedimenti di sospensiva, adottati dal Consiglio di Amministrazione o dall' Autorità adita.

Art. 26. Deleghe

1. Ciascun Consorziato o Utente può delegare la sua rappresentanza ad altra persona maggiorenne a partecipare alle riunioni dell' Assemblea Generale dei Consorziati e degli Utenti, mediante mandato scritto, anche riportato sullo stesso invito ad intervenire alla riunione.
2. In caso di proprietà dell'immobile cointestato, è sufficiente sulla delega la firma di un solo intestatario.
3. A nessun votante possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 27. Diritto di voto

1. Ogni Consorziato, purché in regola con i pagamenti, ha diritto a un numero di voti proporzionali all'entità del contributo nelle spese ordinarie.
2. Il numero dei voti è computato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuzione, anche in pendenza di eventuali reclami o ricorsi.
3. Il Consorzio, su esplicita richiesta, consegnerà una dichiarazione attestante la regolarità del pagamento delle quote consortili.
4. Il Comune di Tagliacozzo ha diritto al voto proporzionale al contributo erogato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.LgL n. 1446 dell'9.1918, sempreché in regola con i pagamenti.

Art. 28. Cariche sociali riservati agli Enti locali.

1. Il Comune di Tagliacozzo e l'Amministrazione Separata della Montagna Curio designano, ciascuno per proprio conto, il rispettivo delegato nel Consiglio di Amministrazione.
2. Tali ulteriori componenti vanno ad aggiungersi ai tre Consiglieri eletti dall' Assemblea Generale.
3. Gli altri Enti locali (Provincia o Regione) che dovessero partecipare alle spese del bilancio consortile, potranno designare ulteriori componenti aggiuntivi nel Consiglio di Amministrazione, previa formale richiesta al Consorzio.

Art. 29. Poteri di vigilanza

1. Al Comune di Tagliacozzo è riconosciuto, per quanto di rispettiva competenza, il potere di vigilanza sul Consorzio ai sensi e nei termini dell' Art.15 del dl.lgt. 1446/18.
2. Al Comune è riconosciuta altresì la facoltà di esercitare attività di vigilanza sullo svolgimento dei lavori.

Art. 30. Regolamento

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di approvare il "Regolamento di funzionamento del Consorzio".
2. Tale Regolamento forma parte integrante dello Statuto, e pertanto deve essere rispettato da tutti, siano essi Consorziati, Utenti o estranei al Consorzio.

Art. 31. Liquidazione del Consorzio

1. In caso di scioglimento del Consorzio (art 4/b-2), l'Assemblea Generale dei Consorziati stabilisce le modalità della liquidazione, alle quali si deve attenere il Presidente del Consorzio, che assume le funzioni di liquidatore.
2. L'eventuale residuo di cassa, dedotte le spese, sarà restituito a ciascun consorziato in proporzione al versamento, secondo i criteri in vigore nel Consorzio; parimenti in caso di disavanzo, il Presidente liquidatore delibera e provvede a porre all'incasso il relativo ruolo di conguaglio e tutte le attività necessarie per l'incasso dei contributi fino alla chiusura dei conti.

Art. 32. Accesso agli atti del Consorzio

1. I Consorziati e gli Utenti hanno diritto di accesso a tutti gli atti deliberativi degli organi del Consorzio: quelli dell' Assemblea Generale e quelli del Consiglio di Amministrazione; per quest'ultimi sempreché dimostri il suo interesse diretto su quanto in essi contenuto. E' escluso l'accesso ai dati individuali e personali di cui al successivo articolo 33.

2. Le modalità di accesso agli atti sono regolate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
3. I bilanci e le documentazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno dell' Assemblea restano a disposizione per tutti i consorziati presso la sede del Consorzio in occasione della convocazione della stessa. Dei predetti atti potrà essere richiesta copia con le modalità previste nel presente articolo.
4. La richiesta di accesso agli atti deve essere motivata e formulata per iscritto. L'accesso è gratuito ed il rilascio di copie è subordinato al rimborso delle sole spese vive.

Art. 32 - bis. Corrispondenza e trasmissione dei documenti

1. La trasmissione della corrispondenza, degli atti e dei documenti avviene, in via prioritaria, mediante posta elettronica mail, ove possibile e necessario con quella certificata PEC, con le modalità e nei limiti di cui agli am. 45 e ss. del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e al D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68.
2. A tale riguardo, i Consorziati e gli Utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio la propria casella di posta elettronica. Una volta comunicata e quindi autorizzata tale casella per gli scopi consortili, ogni comunicazione del Consorzio inviata a detta mail sarà considerata equivalente a quella effettuata con il servizio postale.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Consorzio è dotato di una mail e di una casella di posta elettronica certificata.

Art. 33. Riservatezza dei dati personali

1. I dati individuali e personali acquisiti dal Consorzio, per comunicazione dei Consorziati o per accertamenti d'ufficio, vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali del Consorzio.
2. Trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss mm ii, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 34. Deducibilità

1. Essendo il Consorzio Stradale di Marsia obbligatorio e permanente, contributi consortili sono deducibili fiscalmente nelle forme prescritte dalla legge.

Art. 35. Norma finale

1. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell' Assemblea Generale dei Consorziati.

Ultima revisione – Assemblea Generale del 09 agosto 2020.-